

Marseglia Società Agricola S.r.l. (componente agricola)

Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. (componente fotovoltaica)

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

SITO NEI COMUNI DI SAN PANCRAZIO SALENTINO E TORRE SANTA SUSANNA IN PROVINCIA DI BRINDISI

Valutazione di Impatto Ambientale

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: AG Advisory S.r.l.

Paesaggio e supervisione generale: CRETA S.r.l.

Elaborazioni grafiche: Eclettico Design

Assistenza legale: Studio Legale Sticchi Damiani

Progettisti: Contributi specialistici:

Progetto agricolo: NETAFIM Italia S.r.l. Acustica: Dott. Gabriele Totaro

Dott. Alberto Vezio Puggioni Agronomia: Dott. Agr. Barnaba Marinosci
Dott. Roberto Foglietta Agronomia: Dott. Agr. Giuseppe Palladino
Progetto azienda agricola: Eclettico Design Archeologia: Dott.ssa Caterina Polito

Ing. Roberto Cereda Archeologia: Dott.ssa Michela Rugge

Progetto impianto fotovoltaico: Silver Ridge Power Italia S.r.l. Asseverazione PEF: Omnia Fiduciaria S.r.l.

Ing. Stefano Felice Fauna: Dott. Giacomo Marzano
Arch. Salvatore Pozzuto Geologia: Geol. Pietro Pepe
Progetto strutture impianto fotovoltaico: Ing. Nicola A. di Renzo Idraulica: Ing. Luigi Fanelli

Progetto opere di connessione: Ing. Fabio Calcarella

Piano Economico Finanziario: Dott. Marco Marincola

Vegetazione e microclima: Dott. Leonardo Beccarisi Vegetazione e microclima: Dott.ssa Elisa Gatto

Nota idoneità aree impianto
AMM13

Descrizione

Nota idoneità aree impianto
agrivoltaico

Nome del file:
AMM13,pdf

Relazione

Nota idoneità aree impianto
agrivoltaico

Autori elaborato: Arch. Arcangelo Taddeo

Rev.	Data	Descrizione
00	01/03/2023	Prima emissione
01		
02		

Spazio riservato agli Enti:



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Gabinetto del Ministro

Pec: segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Email: segreteria.capogab@mite.gov.it

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Pec: va@PEC.mite.gov.it Email: va-5@mite.gov.it

Al Ministero della Cultura

Gabinetto del Ministro

Pec: <u>udcm@pec.cultura.gov.it</u> Email: <u>gabinetto@cultura.gov.it</u>

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Pec: <u>ss-pnrr@pec.cultura.gov.it</u> Email: <u>ss-pnrr@cultura.gov.it</u>

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Pec: <u>ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it</u> Email: ufficio.energia@regione.puglia.it

Al Comune di San Pancrazio Salentino

Pec: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Torre Santa Susanna

Pec: protocollo@comune.torresantasusanna.br.it

Al Comune di Erchie

Pec: protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi

Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Monopoli (BA), 27 febbraio 2022



Oggetto: Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 8324.

Progetto: Progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 78,72 MW e relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di San Pancrazio Salentino (BR) e Torre Santa Susanna (BR).

Proponente: Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. (già Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.).

Stato procedura: Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC.

Trasmissione attestazione dell'idoneità dell'area ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

La società Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, anche solo la "**Società**"), a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 febbraio, che reca misure urgenti per l'attuazione del PNRR, del PNC e della PAC, rappresenta quanto segue.

L'articolo 47 (Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili), del sopra menzionato decreto legge, reca puntuali modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in particolare, reca la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, con uno o più decreti ministeriali, siano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali in parola, il comma 8, lettere da a) a c-quater), considera idonee, ai fini di cui al suindicato comma 1, determinati tipi di aree.

Orbene, l'articolo 47, modifica la lettera c-quater) del richiamato articolo 20, comma 8, riducendo la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela. In particolare, l'attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri.



Fatta questa breve e doverosa premessa, alla luce della recentissima modifica normativa, che fissa, lo si ribadisce, una distanza inferiore (500m.) dal perimetro di beni sottoposti a tutela per gli impianti eolici, la Società ha incaricato la dott.ssa Caterina Polito, Archeologo I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n° 2617, di verificare la distanza dell'impianto agrivoltaico in oggetto (Codice procedura MiTE 8324) rispetto a Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico).

La dott.ssa Polito, in data 20 febbraio 2023 "[...] DICHIARA CHE [...] l'area dell'impianto agrivoltaico relativa a Progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 78,72 MW e relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di San Pancrazio (BR) e Torre Santa Susanna (BR). Proponente: Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.- Codice procedura MiTE 8324 risulta distante oltre 500 metri da Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico) [...]". (cfr. Allegata dichiarazione)

Considerato che:

- l'articolo 19 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale), del sopra menzionato decreto legge, reca anche puntuali modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nello specifico, all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente: «2 -sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

- l'articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che "1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. [...]".



Tutto ciò premesso e considerato la Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. attende ora dalle S.V. Ill.me l'applicazione al presente procedimento sia delle disposizioni contenute all'articolo 19 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale) del Decreto – Legge 24 febbraio 2023, n. 13 sia delle disposizioni contenute all'articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) del Decreto Legislativo n. 199/2021 e il conseguente esame del progetto agrivoltaico ID: 8324 da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere Deferenti Ossequi.

Pasquale Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l.
Marseglia
27.02.2023 Pasquale Marseglia



ALLEGATI:

- 1. Dichiarazione dott.ssa Caterina Polito, Archeologo I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n° 2617;
- 2. Nota SPS-TSS al MiTE_Aree Idonee_(ID_8324)_25.07.2022;
- 3. Nota SPS-TSS_Aree Idonee_(ID_8324)_01.12.2022;
- 4. Documentazione societaria Marseglia Energia e Sviluppo al 15.02.2023.

ARCHEOLOGA DOTT.ssa CATERINA POLITO

Via Masserei, 94 – Nardò (LE)
cell.: +39 3479749792 e-mail: cpolito74@yahoo.com
C.F.: PLTCRN74S58D883P – P. IVA: P. IVA 04812580753

Iscrizione all'Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n. 2617 – Archeologo I Fascia

Oggetto: Verifica distanze rispetto a Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico) in base a nuovo DL Semplificazioni Pnrr approvato il 16 febbraio 2023 in relazione a *Progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 78,72 MW e relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di San Pancrazio (BR) e Torre Santa Susanna (BR).* Proponente: Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.-Codice procedura MiTE 8324

La sottoscritta dott.ssa Caterina Polito, Archeologo I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n°2617, in seguito a richiesta pervenuta da parte della Società Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l. in data 16/02/2023 di verifica della distanza dell'impianto agrivoltaico in oggetto (Codice procedura MiTE 8324) rispetto a Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico)

DICHIARA CHE

l'area dell'impianto agrivoltaico relativa a *Progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 78,72 MW e relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di San Pancrazio (BR) e Torre Santa Susanna (BR).* Proponente: Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.- Codice procedura MiTE 8324 risulta distante oltre 500 metri da Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico)

In fede Dott.ssa Caterina Polito

dott.ssa Caterina Polito strada Masserei 94 73048 NARDO' (LE) P.IVA 04812580753 C.F. PLTCRN74S58N883P

Firmato digitalmente da:
POLITO CATERINA
Firmato il 20/02/2023 09:27
Seriale Certificato: 1206/220448519091960919231603510772517
Valido dal 13/10/2020 al 13/10/2023
ArubaPEC S.D.A. NG CA 3



Spett.le

Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

Pec: va@pec.mite.gov.it

Alla c.a. del Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvia Terzoli

E-mail: cress-5@mite.gov.it

Spett.le

Ministero della cultura

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V - Tutela del paesaggio Via di San Michele, 22 00153 Roma

Pec: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

(per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis del D. Lgs. 152/2006 – v. art. 36, comma 2, decreto-legge n. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022)

Spett.le

Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR Via di San Michele, 22 00153 Roma

Pec: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

Commissione tecnica PNRR-PNIEC PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Monopoli (BA), 25 luglio 2022

OGGETTO: Parco agrivoltaico da 78,72 MWp, da realizzare nei Comuni di San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna in Provincia di Brindisi. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale *ex* art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Verifica aree idonee ai sensi del comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021.



Premesso che:

- la Società Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l. (di seguito, per brevità, la "Società" o il "Soggetto proponente") ha trasmesso in data 23 marzo 2022 agli Onorevoli Ministeri della Transizione ecologica (di seguito, per brevità, il "MiTE") e della Cultura (di seguito, per brevità, il "MiC"), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un Impianto Agrivoltaico (di seguito, per brevità, il "Progetto") sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna in Provincia di Brindisi, della potenza nominale di 78,72 MWp, compreso sia nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW", sia tra quelli ricompresi e finanziati in tutto o in parte nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l'Impianto Agrivoltaico è costituito da:
 - 1. La componente agricola: prevede la coltivazione biologica, con sistema di sub-irrigazione, dell'olivo, quale coltura arborea che offre le più alte garanzie di conseguimento delle potenzialità sinergiche con il fotovoltaico. È prevista la piantumazione di 30.064 piante di olivo su una porzione di terreno di 522.051 mq, mentre un'area di circa 2.451 mq vedrà la realizzazione di un'azienda agricola per la gestione delle suddette colture;
 - 2. La componente fotovoltaica: a supporto e integrazione della produzione agricola, che a questa si alterna sul terreno agricolo, della potenza nominale di 78,72 MWp, ottenuta dall'impiego di 118.380 moduli fotovoltaici da 665 Wp da installare su strutture metalliche ad inseguimento di rollio (Est-Ovest) infisse a terra, costituite da inseguitori monoassiali disposti secondo l'asse nord-sud con un interasse di oltre 10,5 m (distanza necessaria all'alternanza con la coltura olivo), per una estensione complessiva di 550.113 mq. Completano l'impianto fotovoltaico un cavidotto interrato di circa 11,2 km di lunghezza da realizzarsi prevalentemente su strada pubblica e la sottostazione utente presso una SSE Terna di nuova costruzione;

• il Progetto:

- è localizzato in area agricola ove sono assenti colture di pregio e non intercetta vincoli paesaggistici o archeologici, nonché è stato localizzato in area idonea ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e del Regolamento Regionale (Regione Puglia) 31 dicembre 2010, n. 24;
- è ora localizzato anche **in area idonea** ai sensi del comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021;
- o **coniuga**, in linea con la normativa di riferimento, la giurisprudenza amministrativa e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.9.2010, PNRR: Sviluppo agro-voltaico (M2-C2-I.1.1), D.L. n. 76/2020 (cd. "Semplificazioni"), D.L. n. 77/2021 (cd. "Semplificazioni-bis"), D.G.R. (Puglia) n. 400 del 15.3.2021, D.G.R. (Puglia) n. 556 del 20.4.2022, Sentenze

Nr. REA: BA-614062 - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. Impr. di Bari N. 08240530728



nn. 248/2022 e 586/2022 del TAR Lecce, Sentenza n. 568/2022 del TAR Bari), l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola;

è caratterizzato da imponenti misure di mitigazione (tali da costituire un corridoio ecologico coerente con il contesto paesaggistico) e innovative misure di compensazione ambientale (consistenti nel recupero di vecchie masserie, nella tutela e valorizzazione di un importante sito archeologico e nel ripristino ecologico di aree in stato di abbandono) (D.G.R. (Puglia) n. 2084 del 28.9.2010, Art. 14 della L.R. (Puglia) n. 34 del 23.7.2019, delibera di Consiglio Provinciale-Brindisi n. 34 del 17.10.2019).

Ciò premesso con riferimento alla rispondenza del Progetto alle prescrizioni normative vigenti al momento della sua presentazione, passiamo ora a specificare che lo stesso risponde anche ai criteri previsti dall'articolo 6 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2, descritto più avanti).

Nel dettaglio, il **comma 1, alla lett. a) n. 2** inserisce nell'elenco delle aree considerate idonee *ope legis*, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le **aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela** ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, **né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati**. La **fascia di rispetto** è determinata:

- nel caso di **impianti eolici**, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **sette chilometri**;
- per gli **impianti fotovoltaici**, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **un chilometro**.

Ai sensi del già menzionato articolo 57, comma 2, del provvedimento in esame, questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale, per la quale si rinvia all'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame.

Ancora il **comma 1** dell'**articolo 6** integra l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 199/2021, relativo alle **procedure autorizzative specifiche per le aree idonee** (parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di un terzo) **al fine di estenderle** anche - ove ricadenti su aree idonee - alle **infrastrutture** elettriche di **connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.



Infine, ai sensi del **comma 2 dell'articolo 6**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la **competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce**, con proprio atto, **criteri uniformi di valutazione** dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, **idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti**, assicurando che la motivazione delle eventuali **valutazioni negative** dia adeguata evidenza della **sussistenza di stringenti**, **comprovate e puntuali esigenze** di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Nello specifico.

La lettera a), n. 2 interviene sul comma 8 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nel quale è contenuto un elenco di siti e di aree che, nelle more del procedimento di individuazione delle aree idonee, sono considerate ope legis idonee. In particolare:

- si inserisce in tale elenco una ulteriore voce (nuova lettera c-quater)). Sono idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo n. 42/2004), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico). Per fascia di rispetto, lo si ribadisce, si intende:
 - nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri;
 - per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.

Si rammenta, ancora una volta, che l'individuazione di un'area come idonea ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 fa sì che si applichi il regime previsto dall'articolo 22, comma 1 del medesimo decreto (rubricato "procedure autorizzative specifiche per le aree idonee"), ai sensi del quale:

- nei procedimenti di **autorizzazione** ivi **inclusi quelli** per l'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA)¹ l'**autorità** competente in **materia paesaggistica** si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**; dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque (lett. *a*));
- i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo (lett. b)).

Il **comma 1, lettera** *b*) dell'articolo 6 qui in esame integra queste previsioni, inserendo un nuovo comma 1-*bis* nel citato articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021.

Il nuovo comma 1-bis dispone che la **disciplina speciale** appena descritta **si applica anche**, ove ricadenti su aree idonee, alle **infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

_

¹ Come precisato dall'articolo 12, comma 1 del Decreto-Legge n. 17/2022.



Orbene, anche alla luce delle modifiche introdotte al comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021, la scrivente Società ha verificato l'idoneità delle aree destinate sia all'impianto agrivoltaico sia alle infrastrutture elettriche di connessione dell'impianto (cfr. All.ti nn. 1 e 2). Dalla verifica è emerso la piena idoneità delle aree.

Tutto ciò premesso e considerato, il Progetto presentato dalla scrivente Società in data <u>6</u> <u>aprile 2022</u>, che attende ancora, oggi, 25 luglio 2022, a **110 giorni** ormai dalla presentazione della documentazione, la pubblicazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS-VIA-AIA, l'assegnazione del Codice procedura (ID_VIP) e l'avvio della verifica amministrativa (*cfr.* All.ti nn. 3 e 4), è stato localizzato in aree idonee ai sensi del:

- Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- Regolamento Regionale 31 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia");
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).

La **Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.** attende ora dalle S.V. Ill.me l'applicazione al presente procedimento delle disposizioni contenute all'articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) del Decreto Legislativo n. 199/2021 e il conseguente esame del Progetto da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC.

Con Osservanza.

Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia

Firmato digitalmente da: Pietro Marseglia Data: 26/07/2022 16:10:36

Allegati:

- 1. Planimetria riportante la verifica aree idonee dell'impianto agrivoltaico ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20;
- 2. Planimetria riportante la verifica aree idonee delle infrastrutture elettriche di connessione dell'impianto ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20;
- 3. Ricevuta DHL per la spedizione di n. 3 supporti informatici (DVD) contenente tutta la Documentazione Amministrativa, gli Elaborati di Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, al Ministero della transizione ecologica;
- 4. Ricevuta DHL per la spedizione di n. 3 supporti informatici (DVD) contenente tutta la Documentazione Amministrativa, gli Elaborati di Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, al Ministero della cultura.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Pec: <u>va@PEC.mite.gov.it</u> E-mail: va-5@mite.gov.it

Al Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvia Terzoli

E-mail: terzoli.silvia@mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

Pec: COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi

Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di San Pancrazio Salentino

Pec: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Torre Santa Susanna

Pec: protocollo@comune.torresantasusanna.br.it

Al Comune di Erchie

Pec: protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Monopoli (BA), 1° Dicembre 2022

OGGETTO: [ID: 8324] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 78,72 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti nei comuni di San Pancrazio Salentino (BR) e Torre Santa Susanna (BR).

Proponente: Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

Trasmissione attestazione dell'idoneità delle aree, ai sensi del comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021, della Dott.ssa Caterina POLITO, Archeologa I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n° 2617.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Marseglia Group S.p.A.



Spett.le Ministero, Spett.li Enti in indirizzo,

facendo seguito alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 29 novembre 2022, prot. 0149510, la società Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l. (di seguito, per brevità, "la Società") comunica quanto segue.

Premesso che

1. l'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha introdotto norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1

Nel dettaglio, il comma 1, alla lett. *a)* n. 2, è intervenuto sul comma 8 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nel quale è contenuto un elenco di siti e di aree che, nelle more del procedimento di individuazione delle aree idonee, sono considerate *ope legis* idonee. In particolare:

- si inserisce in tale elenco una ulteriore voce (nuova lettera c-quater)).

Sono idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legislativo n. 42/2004), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico). Per fascia di rispetto si intende:

- nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri;
- per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.

Si rammenta che l'individuazione di un'area come idonea ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021 fa sì che si applichi il regime previsto dall'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto (rubricato "*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*"), ai sensi del quale:

- nei procedimenti di autorizzazione ivi inclusi quelli per l'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA)¹ - l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque (lett. a));
- i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo (lett. b)).

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6 qui in esame integra queste previsioni, inserendo un nuovo comma 1-*bis* nel citato articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021.

2

¹ Come precisato dal decreto legge n.17/2022, all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022.



Considerato che:

- 2. la scrivente Società ha verificato l'idoneità delle aree destinate sia all'impianto agrivoltaico sia alle infrastrutture elettriche di connessione dell'impianto. Dalla verifica è emersa la <u>piena idoneità delle aree</u> su cui insiste il progetto agrivoltaico, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater), Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199. In allegato alla presente trasmettiamo attestazione della Dott.ssa Caterina POLITO, Archeologa I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n° 2617, che attesta appunto la circostanza (cfr. All. 1);
- 3. con nota inviata mezzo PEC in data 26 luglio 2022, ore 16:31, la scrivente Società aveva già comunicato sia ai Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura sia alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC che "[...] alla luce delle modifiche introdotte al comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021, la scrivente Società ha verificato l'idoneità delle aree destinate sia all'impianto agrivoltaico sia alle infrastrutture elettriche di connessione dell'impianto [...]. Dalla verifica è emerso la piena idoneità delle aree" (cfr. All. 2).

Tutto ciò premesso e considerato la **Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.** attende ora dalle S.V. Ill.me l'applicazione al presente procedimento delle disposizioni contenute all'articolo 22 (*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*) del Decreto Legislativo n. 199/2021 e il conseguente esame del progetto agrivoltaico da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC.

Con Osservanza.

Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia

Firmato digitalmente da: Pietro Marseglia Data: 01/12/2022 10:51:44

Allegati:

- 1. Attestazione dell'idoneità delle aree, ai sensi del comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021, della Dott.ssa Caterina POLITO, Archeologa I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n° 2617;
- 2. Nota della Società del 26 luglio 2022 ad oggetto "Verifica aree idonee ai sensi del comma 8, lett. c-quater), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021".



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA ROVIGO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.



PN5TTN

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale VENEZIA (VE) ISOLA DELLA GIUDECCA 753/C CAP 30133

Domicilio digitale/PEC maenergiasviluppo@legalmail.it

Numero REA VE - 449457 Codice fiscale e n.iscr. al 08240530728 Registro Imprese

Partita IVA 08240530728

Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata

Data atto di costituzione 03/01/2019 Data iscrizione 17/02/2023 Data ultimo protocollo 15/02/2023

Amministratore Unico MARSEGLIA PASQUALE Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività inattiva

Data inizio attività 20/12/2022

Attività import export
Contratto di rete sì

Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 100.000,00 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Amministratori Titolari di cariche 1 Sindaci, organi di 0 controllo 0 Unità locali Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi 2 Trasferimenti di quote Trasferimenti di sede 2 Partecipazioni (1) sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI

 Bilanci
 2021 - 2020 - 2019

 Fascicolo
 sì

 Statuto
 sì

 Altri atti
 13

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 505765722 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2023

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Codice Fiscale 08240530728

Indice

1	Sede	2
2	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3	Capitale e strumenti finanziari	5
4	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5	Amministratori	6
6	Titolari di altre cariche o qualifiche	7
7	Attività, albi ruoli e licenze	7
8	Aggiornamento impresa	7

1 Sede

Indirizzo Sede legale VENEZIA (VE)

ISOLA DELLA GIUDECCA 753/C CAP 30133

Domicilio digitale/PEC maenergiasviluppo@legalmail.it

Partita IVA 08240530728 Numero repertorio economico VE - 449457

amministrativo (REA)

impresa trasferita da altra Provincia

Provincia di provenienza: VERONA

Numero repertorio economico amministrativo: VR - 435968

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 08240530728

Data di iscrizione: 17/02/2023

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Data atto di costituzione: 03/01/2019

Estremi di costituzione

Sistema di amministrazione

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale ARTICOLO 2

2.1 L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE E':

1) - LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E CONDUZIONE DI STABILIMENTI

INDUSTRIALI

Altri riferimenti statutari Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08240530728

del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO

Data iscrizione: 17/02/2023

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/01/2019

informazioni costitutive Denominazione: MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Data atto di costituzione: 03/01/2019

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Codice Fiscale 08240530728

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

scadenza esercizi

sistema di amministrazione e controllo contabile

organi amministrativi

Oggetto sociale

Data termine: 31/12/2060

Scadenza primo esercizio: 31/12/2019

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

amministratore unico (in carica)

ARTICOLO 2

2.1 L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE E':

SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI OLI VEGETALI;

- 1) LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E CONDUZIONE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI
- A) PER L'ACQUISTO, LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, ED IL COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA COMPRESA QUELLA ALL'INGROSSO, AL DETTAGLIO ED IN FORMA ELETTRONICA, CON LE DOVUTE AUTORIZZAZIONI, UTILIZZANDO BIOMASSE, BIOGAS, RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE FONTI ENERGETICHE;
- B) PER L'ESTRAZIONE, LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RELATIVA CONSERVAZIONE DI OLI ALIMENTARI E DI OGNI ALTRO PRODOTTO AGRICOLO;
 C) PER LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI QUALI INTERMEDI CHIMICI, CARTA, CARBURANTI, DETERGENTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI BIODEGRADABILI AVENTI ORIGINE NATURALE O PREVALENTEMENTE NATURALE,
- D) PER LA PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE E RELATIVA CONSERVAZIONE E
 COMMERCIALIZZAZIONE DI ESTERI METILICI, PER LA METILAZIONE DI OLI VEGETALI E DI
 OGNI ALTRO PRODOTTO CHIMICO;
- E) PER L'UTILIZZAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DA FONTI RINNOVABILI DI ORIGINE NATURALE;
- F) PER LA LAVORAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, IL MAGAZZINAGGIO, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI OGNI TIPO DI PRODOTTO AGRICOLO E COMMERCIALE INERENTE PRODOTTI DERIVANTI OD AFFERENTI ALL'AGRICOLTURA;
- G) NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI DERIVATI, FINANZIARI E/O DI PRODOTTI, RELATIVI A QUALSIASI VETTORE ENERGETICO COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE COMMODITIES, COMUNQUE NON IN VIA PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO RISERVATE A ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARI
- LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI PROFESSIONISTI ABILITATI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RISERVATE A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI O REGISTRI LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':
- 2) OFFERTA DI SERVIZI INTEGRATI NEL SETTORE ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE E L'EVENTUALE SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI;
- INTERVENTI GLOBALI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO E/O ALLA RIDUZIONE DI COSTI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IN AMBITO INDUSTRIALE, NEL TERZIARIO E PER IL SETTORE ABITATIVO;
- A1) PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI VAPORE, NONCHE' DI FONTI, MATERIE E PRODOTTI ENERGETICI DI ALTRA NATURA, RINNOVABILI E NON RINNOVABILI, IVI INCLUSA LA COGENERAZIONE DI ENERGIA;
- A2) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI STUDIO E CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE
 ATTIVITA' INDICATE DI CUI ALLE LETTERE A), A1) E LA PRESENTE A2) NONCHE' LA
 PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA FORNITURA, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE DI
 CENTRALI E DI IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI, SIA PER CONTO PROPRIO
 CHE PER CONTO DI TERZI;
- A3) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI, MATERIE, PRODOTTI, CENTRALI E IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE A), A)1 E A)2. ESERCITARE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DEI RIFIUTI SOLIDI; GESTIRE COMPLESSI INDUSTRIALI E/O OPIFICI VARIAMENTE DENOMINATI, SIA DI PROPRIETA' CHE A SEGUITO DI CONTRATTI DI AFFITTO E/O DI GESTIONE LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE SUDDETTE ATTIVITA' IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 505765722 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2023

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Codice Fiscale 08240530728

NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' LA SOCIETA' PUO' COMPIERE SINGOLI ATTI
O OPERAZIONI TIPICHE PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLA TESORERIA E DELLA
LIQUIDITA' NONCHE' LE NORMALI OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE O DI PRESTAZIONE
DI GARANZIE ACCESSORIE E NON, COMPRESO PEGNI SU MERCI, SEMPRECHE' TALI ATTI ED
OPERAZIONI SIANO MERAMENTE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DEL PROPRIO
PATRIMONIO, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON A FINI DI
COLLOCAMENTO, IN ALTRE SOCIETA' CHE NON SI PONGANO IN CONTRASTO CON L'ATTIVITA'
COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

PER LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CHE SI SVOLGERANNO NELLE AREE DEPRESSE DEL PAESE, LA SOCIETA' INTENDE AVVALERSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, ANCHE DI TUTTE LE RELATIVE AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITIZIE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI

LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE RAPPRESENTANZE PER LE CAUSALI DI CUI SOPRA E
COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE
E TUTTI QUEGLI ATTI OCCORRENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 12

12.1 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E IN PARTICOLARE SONO AD ESSO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.

12.2 IN CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI DISGIUNTAMENTE E ALTRI CONGIUNTAMENTE. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVO CHE SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE DANNI ALLA SOCIETA'.

12.3 POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. 12.4 QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 13

13.1 L'AMMINISTRATORE UNICO, SE NOMINATO, HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
13.2 IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL VICE
PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRIMO, O AGLI
AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA

13.3 NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE 13.4 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

22.3 GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTA OGNI EVENTUALE SOMMA DA DESTINARE A RISERVA AI SENSI DI LEGGE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 505765722 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2023

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Codice Fiscale 08240530728

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ATTO DEL 01/03/2019, REP. N. 141685, NOTAIO CARINO ROBERTO IN MONOPOLI (BA): LA SOCIETA' DELIBERA* DI MODIFICARE L'ARTICOLO 7 E 8 COME DA PROPOSTA DEL

PRESIDENTE

* DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 11.2.3 IN TEMA DI SOSTITUZIONE DEGLI

AMMINISTRATORI, 17.3 IN TEMA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E 24 $\,$ IN ORDINE

ALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

IL PRESIDENTE MI CONSEGNA LO STATUTO AGGIORNATO RELATIVAMENTE ALLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 3.1 IN TEMA DI SEDE E DELL'ARTICOLO 7 E 8 IN TEMA DI

TRASFERIMENTI DELLE QUOTE, E AGLI ARTICOLI 11.2.3, 17.3 E 24 COME SOPRA

ESPOSTO, DISPENSANDOMI DALLA LETTURA DELLO STESSO

gruppi societari in data 23/05/2019 la societa' ha adempiuto alla pubblicita' di cui

ALL'ART. 2497 BIS C.C., 2 COMMA, COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI MARSEGLIA GROUP S.P.A. A

PARTIRE DAL 03/01/2019.

Contratti di rete

contratto Numero repertorio: 143837

Numero registrazione: 40627

Nome contratto: MARSEGLIA RETE AGRIVOLTAICO

impresa di riferimento Denominazione dal Registro Imprese: ITAL GREEN ENERGY LATIANO-MESAGNE

S.R.L.

Codice fiscale: 08253640729

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 100.000,00
Sottoscritto: 100.000,00
Versato: 100.000,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici


INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/02/2023

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Codice Fiscale 08240530728



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L. 05431450724	100.000,00	100 %	proprieta'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/02/2023

pratica con atto del 01/02/2023

capitale sociale

Proprieta'

note

ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L.

Data deposito: 15/02/2023

Data protocollo: 15/02/2023

Numero protocollo: VE-2023-25676

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:

100.000,00 Euro

Quota di nominali: 100.000,00 Euro

Di cui versati: 100.000,00 Codice fiscale: 05431450724 Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) VIA ORTI 1/A CAP 37050

ELENCO SOCI TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI VR, PROT.2022/91472

5 Amministratori

Amministratore Unico MARSEGLIA PASQUALE Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1

di **7**

Durata in carica: fino alla revoca Data inizio carica: 03/01/2019 Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 505765722 estratto dal Registro Imprese in data 20/02/2023

MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Codice Fiscale 08240530728

Elenco amministratori

Amministratore Unico

domicilio

MARSEGLIA PASQUALE

Nato a OSTUNI (BR) il 07/03/1971 Codice fiscale: MRSPQL71C07G187U

OSTUNI (BR)

VIA BOVIO GIOVANNI 6 CAP 72017

carica amministratore unico

Data atto di nomina 16/01/2023 Data iscrizione: 18/01/2023 Durata in carica: 3 anni

Rappresentante dell'impresa

Data presentazione carica: 17/01/2023

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L.

Socio Unico

ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L.

Codice fiscale 05431450724

sede

SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) VIA ORTI 1/A CAP 37050

carica

socio unico dal 21/06/2022

Data iscrizione: 28/06/2022

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 20/12/2022

Stato attività Impresa INATTIVA

di **7**

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2022

stato attività Impresa INATTIVA

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

15/02/2023

MARSEGLIA AMARANTO ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di MARSEGLIA GROUP S.P.A.

Codice fiscale e Partita Iva 08240530728

Sede in VIA ORTI, 1/A - 37050 SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)

Registro Imprese di Verona Numero 435968

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale Assemblea

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 15,55, presso la sede amministrativa della Società in Monopoli (BA), alla Via Baione, 200, si è tenuta l'Assemblea totalitaria, della società Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno

- 1. Dimissioni dell'organo amministrativo in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Nomina del nuovo organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicati, come risulta anche dalle presenze di seguito indicate, partecipano alla riunione in presenza o in audio-collegamento,

- l'intero capitale sociale portato:
 - o per il 100% da Ital Green Energy Holding S.r.l., C.F. e P.IVA 05431450724, in persona del delegato dell'Amministratore Unico, sig. Giuseppe Lillo;
- l'intero Organo Amministrativo composto da:
 - o l'Amministratore Unico, dott. Pietro Marseglia

è presente, su invito, il sig. Giuseppe Petrosillo e il sig. Pasquale Marseglia.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il dott. Pietro Marseglia che chiama, con il consenso unanime dei partecipanti, a fungere da segretario il sig. Giuseppe Petrosillo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea risulta costituita in forma totalitaria ai sensi del vigente statuto essendo presenti il Socio rappresentante in proprio e costituente l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sull' argomento posto all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Si passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Sul primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, per motivi personali, si vede costretto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico e pertanto invita l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea ringrazia l'Amministratore unico uscente, dott. Pietro Marseglia, per l'opera prestata nell'amministrare la società sin dall'originaria sua nomina.

Chiede, dunque, la parola, con il consenso del Presidente, il sig. Giuseppe Lillo, in qualità di delegato del rappresentante del socio Ital Green Energy Holding S.p.A., il quale propone di nominare, nella carica di Amministratore Unico, per il triennio 2023/2025, il Sig. Pasquale Marseglia.

L'Assemblea dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

Delibera

- di accettare le dimissioni del dott. Pietro Marseglia, ringraziandolo, nuovamente, per l'opera sin qui svolta;
- di nominare nella carica di Amministratore Unico e di Legale Rappresentante per il triennio 2023/2025, il sig. Pasquale Marseglia, nato a Ostuni (BR) il 07/03/1971, e residente a Ostuni

(BR), alla via Bovio Giovanni n.6, codice fiscale MRSPQL71C07G187U, che presente ringrazia ed accetta la carica.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il SegretarioGiuseppe Petrosillo

Il Presidente Pietro Marseglia

Il sottoscritto PASQUALE MARSEGLIA, in qualità di Amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all' art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.

Pasquale Marseglia

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno uno febbraio duemilaventitre in Monopoli, Via Polignani n.46, alle ore quindici e quarantuno Dinanzi a me Roberto Carino, notaio in Monopoli iscritto al collegio notarile del distretto di Bari,

è presente

Lillo Giuseppe nato a Monopoli, il giorno 18 settembre 1964, domiciliato a Monopoli, Via Baione n. 200, codice fiscale LLL GPP 64P18 F376P,

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella qualità subito in seguito esplicata

mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dei soci della Società:

Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., società con unico socio, con sede in San Pietro di Morubio, Via Orti n.1/A, avente codice fiscale e numero di iscrizione 08240530728 del Registro delle Imprese di Verona, capitale sociale di euro 100.000,00

e mi richiede di redigerne il verbale di assemblea

Il comparente preliminarmente

dichiara

di agire quale delegato di tutti i soci, e che non è presente, come meglio in seguito, l'organo amministrativo

Pertanto

assume la presidenza esso comparente, il quale, avendolo autonomamente constatato, dichiara:

- * che è presente per delega l'intero capitale sociale, pari a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), in persona dell'unico socio
- Ital Green Energy Holding S.r.l., avente codice fiscale
 05431450724

quotista per euro 100.000,00

in persona di

Lillo Giuseppe, come sopra anagrafato

giusta delega conferita dall'amministratore unico Marseglia Pasquale, da restare in atti sociali

- * che non è presente l'organo amministrativo nella persona di Marseglia Pasquale; peraltro lo stesso, con nota fatta pervenire alla società, da restare in atti sociali, ha dichiarato di essere informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi
- * che non vi sono altri aventi diritto alla partecipazione
- * che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- * che esso stesso ha accertato, l'identità e legittimazione dei presenti e che pertanto,
- l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul

seguente ordine del giorno

- * trasferimento sede da San Pietro di Morubio, via Orti n.1/a a Venezia, con indirizzo attualmente in Isola della Giudecca n.753/C
- * modifica denominazione sociale
- Il Presidente espone alla assemblea che si rende necessario trasferire la sede sociale da San Pietro di Morubio a Venezia con indirizzo attualmente in Isola della Giudecca n.753/C in quanto a San Pietro di Morubio non vi sono uffici idonei ad avere la detta funzione

Espone ancora che si rende opportuna la variazione della denominazione sociale in "Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l."

- Il Presidente pone in votazione, per assenso orale, i punti all'ordine del giorno;
- l'assemblea, con votazione unanime dei presenti delibera
- * di trasferire la sede da San Pietro di Morubio a Venezia, con indirizzo attualmente in Isola della Giudecca n.753/C, modificando di stretta conseguenza l'articolo 3.1 dello statuto sociale come seque:
- "3.1 La società ha sede in Venezia"
- * di modificare la denominazione sociale in secondo la proposta del presidente con conseguente modifica dell'articolo 1.1 dello statuto sociale nel senso che segue
- "1.1 La società è denominata:

"Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l."."

- Il presidente mi consegna lo statuto sociale nella versione aggiornata che si allega al presente atto sotto la lettera "A" dispensandomi dalla lettura dello stesso
- Ai fini della pubblicità al Registro Imprese, l'assemblea dichiara che presso la sede legale di cui al presente atto non verrà svolta alcuna attività che necessiti di particolari autorizzazioni, concessioni o licenze
- Il legale rappresentante della società è autorizzato a portare autonomamente tutte le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie

Per quanto non necessario, consegna la copia cartacea di deleghe e comunicazioni degli organi sociali che si allegano sub.

"B"

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati delle votazioni

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara terminata all'assemblea alle ore quindici e quarantacinque Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati

Io notaio

dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia, e completato da me notaio su fogli uno per pagine tre

Firmato: Giuseppe Lillo, Roberto Carino notaio

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata Articolo 1

1.1 La società è denominata:

"Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l.". Articolo 2

- 2.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:
- 1) la realizzazione, la gestione e conduzione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati
- a) per l'acquisto, la produzione e la vendita di energia elettrica, ed il commercio di energia elettrica compresa quella all'ingrosso, al dettaglio ed in forma elettronica, con le dovute autorizzazioni, utilizzando biomasse, biogas, rifiuti solidi urbani ed altre fonti energetiche;
- b) per l'estrazione, la produzione, la trasformazione e la relativa conservazione di oli alimentari e di ogni altro prodotto agricolo;
- c) per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti quali intermedi chimici, carta, carburanti, detergenti, lubrificanti e materiali biodegradabili aventi origine naturale o prevalentemente naturale, sottoprodotti della lavorazione degli oli vegetali;
- d) per la produzione e/o trasformazione e relativa conservazione e commercializzazione di esteri metilici, per la metilazione di oli vegetali e di ogni altro prodotto chimico;
- e) per l'utilizzazione di prodotti derivanti da fonti rinnovabili di origine naturale;
- f) per la lavorazione, la commercializzazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l'importazione e l'esportazione di ogni tipo di prodotto agricolo e commerciale inerente prodotti derivanti od afferenti all'agricoltura;
- g) negoziazione di strumenti derivati, finanziari e/o di prodotti, relativi a qualsiasi vettore energetico compresi quelli relativi alle commodities, comunque non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e finanziari
- La società potrà avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi o registri
- La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
- 2) offerta di servizi integrati nel settore energetico per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;

interventi globali mirati al risparmio energetico e/o alla riduzione di costi di esercizio degli impianti in ambito industriale, nel terziario e per il settore abitativo;

al) per la produzione e la vendita di vapore, nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e

non rinnovabili, ivi inclusa la cogenerazione di energia;

- a2) la prestazione di servizi di studio e consulenza nell'ambito delle attività indicate di cui alle lettere a), al) e la presente a2) nonché la progettazione, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la manutenzione di centrali e di impianti di cui alle lettere precedenti, sia per conto proprio che per conto di terzi;
- a3) la prestazione di servizi inerenti allo sfruttamento di fonti, materie, prodotti, centrali e impianti di cui alle lettere a), a)1 e a)2.

esercitare attività per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi;

gestire complessi industriali e/o opifici variamente denominati, sia di proprietà che a seguito di contratti di affitto e/o di gestione

La società può svolgere le suddette attività in Italia ed all'estero

Nell'esercizio delle predette attività la società può compiere singoli atti o operazioni tipiche per la migliore gestione della tesoreria e della liquidità nonchè le normali operazioni di natura immobiliare o di prestazione di garanzie accessorie e non, compreso pegni su merci, semprechè tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività sociale

La società può inoltre compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, non a fini di collocamento, in altre società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale

Per le attività della società che si svolgeranno nelle aree depresse del paese, la società intende avvalersi per il raggiungimento dello scopo sociale, anche di tutte le relative agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi vigenti La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie e tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale

Articolo 3

- 3.1 La società ha sede in Venezia
- 3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea per le sedi secondarie

Articolo 4

4.1 La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta

Titolo II - Capitale - Quote Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)

- 5.2 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata
- **5.3** I soci avranno facoltà, su richiesta dell'organo amministrativo, di effettuare finanziamenti alla società onerosi o gratuiti con obbligo di rimborso purché sussistano i requisiti normativi

DOMICILIAZIONE.

Articolo 6

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, si intende eletto ove risultante dal Registro Imprese.

Articolo 7

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

7.1 DIRITTO DI PRELAZIONE

alfa - caratteristiche generali

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7.2/a (Obbligo di co-vendita) e 7.2/b (Diritto di co-vendita) che seguono, in caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo, precisandosi che: per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

beta - esclusioni dalla prelazione

E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, laddove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

E' parimenti escluso il diritto di prelazione in caso di trasferimento a società e/o gli enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati al Socio Trasferente, a parenti di primo grado del Socio Trasferente e/o a società e/o enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati da parenti di primo grado del Socio Trasferente, laddove per controllo e collegamento si rinvia all'art. 2359 c.c.;

gamma - modalità operative

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi il diritto di prelazione che altri soci non esercitino si accresce in capo a chi esercita la prelazione; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente del presente articolo.

delta - procedimento

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo in danaro o altri mezzi fungibili

d'ora innanzi "Proponente"),

deve prima farne offerta

(d'ora innanzi la "Proposta"),

alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula ed efficacia dell'atto traslativo.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della Proposta a tutti i soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al Proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la Proposta del Proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del Proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta Proposta.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gra-

tuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione;

tale valore effettivo è da determinarsi

a cura dell'arbitratore di cui al termine del presente statuto, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati in relazione al terzo potenziale acquirente nella Proposta di alienazione formulata dal Proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

7.2/a OBBLIGO DI CO-VENDITA

In deroga a quanto previsto all'articolo 7.1 (Diritto di prelazione), qualora il socio che sia titolare di una partecipazione almeno pari o uguale al 51% del capitale sociale della società (di seguito il "Socio Trasferente") ricevesse da un terzo proponente acquirente

che non sia un Soggetto Escluso

un'offerta per il trasferimento dell'intero capitale sociale della società (diritti di opzione o sottoscrizione inclusi, se del caso) anche in più soluzioni e intendesse accettarla,

gli altri soci titolari di partecipazioni di minoranza (di seguito i "Soci Obbligati"), saranno obbligati anch'essi ad alienare al terzo proponente acquirente l'intera loro partecipazione al capitale sociale della società agli stessi termini e condizioni qui di seguito previsti.

Il Socio Trasferente ne dovrà dare comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai Soci Obbligati e in tale comunicazione dovrà specificare il nominativo del terzo - o dei terzi - proponente acquirente, nonché il prezzo offerto e gli altri termini e condizioni che saranno riconosciuti ed applicati anche agli altri Soci Obbligati.

Il trasferimento da parte dei Soci Obbligati della partecipazione rispettivamente detenuta nel capitale sociale della società al terzo proponente acquirente dovrà intervenire in pari tempo con il trasferimento da parte del Socio Trasferente delle proprie partecipazioni.

Ai fini del presente articolo 7.2 (Obbligo di co-vendita) e del successivo articolo 7.2 (Diritto di co-vendita)

per "Soggetto Escluso" si intendono:

le società e/o gli enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati al Socio Trasferente, a parenti di primo grado del Socio Trasferente e/o a società e/o enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati da parenti di primo grado del Socio Trasferente, laddove per controllo e collegamento si rinvia all'art. 2359 c.c.;

7.2/b DIRITTO DI CO-VENDITA

In deroga a quanto previsto all'articolo 7.1. (Diritto di prelazione) che precede, nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire a terzi, che non siano un Soggetto Escluso tutta o parte della propria partecipazione nel capitale sociale della società (diritti di opzione o di sottoscrizione inclusi, se del caso),

dovrà darne comunicazione ai Soci Obbligati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il nominativo del terzo - o terzi - proponente acquirente, nonché il prezzo offerto e le altre condizioni sostanziali del trasferimento.

Ove richiesto dai Soci Obbligati, che dovranno provvedere a tale richiesta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Socio Trasferente (la "Richiesta"),

il Socio Trasferente dovrà ottenere dal terzo o terzi proponenti acquirenti l'impegno ad acquistare, in proporzione, dai Soci Obbligati la partecipazione dai medesimi detenuta nel capitale sociale della società alle stesse condizioni e, in proporzione, allo stesso corrispettivo che risulta riconosciuto al Socio Trasferente.

Il trasferimento della partecipazione dei Soci Obbligati dovrà intervenire in pari tempo con il trasferimento della partecipazione del Socio Trasferente al proponente acquirente.

Nel caso in cui i Soci Obbligati non abbiano formulato la Richiesta e/o l'abbiano formulata in maniera non tempestiva e/o non in conformità ai requisiti di comunicazione previsti per la medesima, il Socio Trasferente sarà libero di procedere al trasferimento a favore del terzo o dei terzi acquirenti in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nella Comunicazione data ai Soci Obbligati, purché tale trasferimento abbia luogo entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di "covendita". Nell'ipotesi di trasferimento o alienazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci né al registro delle imprese in qualità di socio e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

ARTICOLO 8 - MORTE DI UN SOCIO

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Articolo 9

- 9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dagli articoli 2473, primo e secondo comma, e 2497 quater, primo comma, c.c.
- 9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è stata spedita alla sede della società.
- Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

AMMINISTRATORI

- 10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.
- 10.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.
- 10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
- 10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
- 10.5 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente ed un Segretario anche estraneo.
- 10.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto 10.10, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto
- 10.7 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti

gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori; da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- 10.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
- 10.9 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
- 10.10 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
- 10.11 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adequatamente informati sulle materie da trattare.
- 10.12 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 10.13 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
- 10.14 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.
- 10.15 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 10.16 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
- 10.17 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle sequenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE Articolo 11

- 11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.
- 11.2.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
- 11.2.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati con decisione dei soci, si applica l'articolo 2386 c.c., comma secondo e terzo
- 11.2.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, l'assemblea provvederà alla sua sostituzione. Gli altri amministratori devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 12.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
- 12.2 In caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti disgiuntamente e altri congiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono

attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo che si renda necessario agire con urgenza per evitare danni alla società.

- 12.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 12.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci

RAPPRE SENTANZA

Articolo 13

- 13.1 L'amministratore unico, se nominato, ha la rappresentanza della società.
- 13.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori Delegati nei limiti della delega
- 13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione
- 13.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 14

14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

DECISIONI DEI SOCI

- 15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;



- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- 15.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO Articolo 16

16.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso
espresso per iscritto; in tali casi deve essere assicurato a
ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a
tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 20.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

- 17.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- 17.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia
- In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.
- 17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e/o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 18.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 18.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle sequenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti:
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video col-



legati a cura della società, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Articolo 19

- 19.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante
- 19.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
- 19.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- 19.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Articolo 20

- 20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 15.2 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- In caso di richiesta di revoca dell'Organo Amministrativo o di uno dei suoi componenti, la delibera si intende approvata qualora sia presente ed abbia votato favorevolmente alla revoca anche solo il cinquanta per cento del capitale sociale, anche se l'altro cinquanta per cento abbia votato in senso contrario alla revoca.
- 20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- 20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.
- **20.4** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
- 20.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21

 ${f 21.1}$ Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligato-

ria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni sull'organo di controllo per la società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sull'organo di controllo previste per la S.p.A.

La revisione legale della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22

- 22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
- 22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c., entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala, in conformità di legge le ragioni della dilazione
- 22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta ogni eventuale somma da destinare a riserva ai sensi di legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

- 23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 23.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti dispo-



nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

- **24.2** L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via rituale secondo equità.
- 24.3 La disciplina sopra prevista si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaco, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale

nonchè alla nomina dell'arbitratore sul valore della quota in caso di trasferimento, il tutto come regolato all'articolo 7 del presente statuto.

24.4 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

Il sottoscritto, Pasquale Marseglia in qualità di Legale Rappresentante del socio unico Ital Green Energy Holding S.r.l., con riferimento al verbale di assemblea dei soci, della Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., che si terrà il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 15, in Monopoli presso lo studio del notaio Roberto Carino in via Polignani 46 e successivi rinvii e comunque entro il 31 marzo 2023, avente

ordine del giorno

- Trasferimento sede legale da San Pietro di Morubio (VR), via Orti 1/A, a Venezia, Giudecca n.753/C.
- Modifica denominazione sociale.

dichiara

di delegare il sig. Lillo Giuseppe, nato a Monopoli il giorno 18 settembre 1964, e avente c.f. LLLGPP64P18F376P, a rappresentarlo nella suddetta assemblea, anche qualora eventualmente procuratore e/o delegato di altra società

26/01/2023

Firmato digitalmente da: Pasquale Marseglia Data: 26/01/2023 11:00:39



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 26/01/2023 10:16:09 UTC

File verificato: C:\Users\vvol\Desktop\Verbali\Lettere Cambio Sede\Deleghe\delega MAES_PM.pdf

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

PASQUALE MARSEGLIA

Firma verificata:

OK (Verifica effettuata alla data: 26/01/2023 10:16:00 UTC)

Verifica di validità

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/01/2023

online:

20:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario PASQUALE MARSEGLIA

Nome, Cognome:

PASQUALE MARSEGLIA

Organizzazione:

NON PRESENTE

Numero identificativo:

201113055522220

Data di scadenza:

16/10/2023 21:59:59 UTC

Autorità di

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,

certificazione:

Certificatore Accreditato,

IT,

07945211006.

Documentazione del

certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php



Il sottoscritto, Pasquale Marseglia, nato ad Ostuni (BR), il 07.03.1971, avente c.f. MRSPQL71C07G187U, in qualità di Amministratore Unico della società suddetta, con riferimento al verbale di assemblea dei soci che si terrà il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 15 in Monopoli presso lo studio del notaio Roberto Carino in via Polignani 46 e successivi rinvii e comunque entro il 31 marzo 2023, avente

ordine del giorno

- Trasferimento sede legale da San Pietro di Morubio (VR), via Orti 1/A, a Venezia, Giudecca n.753/C;
- Modifica denominazione sociale.

dichiara

di essere informato della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

25 gennaio 2023

Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

L' Amministratore Unico Firmato digitalmente da: Pasquale Marseglia Data: 25/01/2023 17:47:59

Pasquale Marseglia



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 25/01/2023 16:52:38 UTC

File verificato: C:\Users\vvol\Desktop\Verbali\Lettere Cambio Sede\Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo\Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo.pdf

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

PASQUALE MARSEGLIA

Firma verificata:

OK (Verifica effettuata alla data: 25/01/2023 16:52:36 UTC)

Verifica di validità

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/01/2023

online:

16:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario PASQUALE MARSEGLIA

Nome, Cognome:

PASQUALE MARSEGLIA

Organizzazione:

NON PRESENTE

Numero identificativo:

201113055522220

Data di scadenza:

16/10/2023 21:59:59 UTC

Autorità di certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,

Certificatore Accreditato,

IT.

07945211006,

Documentazione del

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

certificato (CPS): Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.1

identificativo del CPS:

OID 1.3.76,24,1.1.2

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.